DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica di Corea

(2005/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] (di seguito: il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 20 novembre 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica di Corea («Corea»).

(2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata l'11 ottobre 2004 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso pari a oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di cavi di ferro o di acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
[2] GU C 283 del 20.11.2004, pag. 6.

1.1. *Misure in vigore e inchieste in corso in relazione alle importazioni di cavi di ferro o di acciaio da altri paesi*

(3) Nell'agosto 1999 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 [3], dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina. Le misure applicabili a dette importazioni consistevano in un dazio ad valorem; facevano eccezione un produttore esportatore indiano, uno messicano, uno sudafricano e uno ucraino dai quali la Commissione, con la decisione 1999/572/CE [4], aveva accettato l'offerta di impegni. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 [5], la Commissione ha revocato l'impegno offerto dal produttore esportatore ucraino e, con il regolamento (CE) n. 1674/2003 [6], il Consiglio ha istituito nuovamente il corrispondente dazio antidumping ad valorem nei confronti di tale società.

(4) Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 [7], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia. Le misure applicabili a dette importazioni consistevano in un dazio ad valorem; facevano eccezione un produttore esportatore ceco, uno russo, uno tailandese e due turchi, dai quali la Commissione ha accettato l'offerta di impegni con il regolamento (CE) n. 230/2001 [8] e la decisione 2001/602/CE [9]. I due impegni dai produttori esportatori turchi sono stati revocati dai regolamenti (CE) n. 2303/2002 [10] e n. 1274/2003 [11].

(5) Si è constatato in seguito, grazie ad un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 384/96 («regolamento di base»), che le misure relative alle importazioni dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese venivano eluse rispettivamente attraverso la Moldavia e il Marocco. Di conseguenza, il dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie dell'Ucraina è stato esteso alle importazioni degli stessi cavi di acciaio spediti dalla Moldavia [12]. Analogamente, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni degli stessi cavi di acciaio spediti dal Marocco [13], fatta eccezione per i cavi effettivamente fabbricati da produttori marocchini.

[3] GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.
[4] GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63.
[5] GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13.
[6] GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1.
[7] GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.
[8] GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.
[9] GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47.
[10] GU L 348 del 21.12.2002, pag. 80.
[11] GU L 180 del 18.7.2003, pag. 34.
[12] GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.
[13] GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.

(6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti dei cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina ([14]), la Commissione ha ricevuto, in data 17 maggio 2004, una domanda di riesame di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7) La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio («EWRIS») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di cavi di acciaio. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

(8) Successivamente è stato avviato un riesame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nei confronti delle importazioni di cavi di ferro o di acciaio dalla Repubblica popolare cinese, dall'India, dal Sudafrica e dall'Ucraina. Tale riesame è tuttora in corso.

(9) Tuttavia, il presente procedimento riguarda solo le importazioni dalla Corea e si riferisce pertanto all'inchiesta menzionata ai considerando 1 e 2.

1.2. *Parti interessate dal procedimento*

(10) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Corea, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti del paese esportatore interessato, il denunciante e altri produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(11) Considerato il numero assai elevato di produttori comunitari, produttori esportatori coreani e importatori della Comunità elencati della denuncia, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere ad un campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(12) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari, gli importatori della Comunità e i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004.

(13) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori, la Commissione ha selezionato tre società per il campione basandosi sui volumi delle loro esportazioni nella Comunità. Tuttavia, poiché uno dei produttori esportatori così selezionati ha poi revocato la sua disponibilità, è stato incluso nel campione l'esportatore successivo più importante in termini di volumi esportati. Il campione definitivo è quindi risultato composto dalle seguenti società:

— Kiswire Ltd,

— DSR Wire Corporation,

— Chung-Woo Rope Co., Ltd.

(14) Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, un'unica società che importa il prodotto in esame dal paese interessato ha risposto positivamente al formulario inviatole per il campionamento e ha espresso la sua disponibilità a cooperare ulteriormente con i servizi della Commissione. In queste circostanze, i servizi della Commissione hanno deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati e di inviare il questionario a tale importatore.

(15) La denuncia è stata presentata per conto di ventuno produttori comunitari. La Commissione ha chiesto la cooperazione di queste ventuno società e di ogni altro produttore noto, invitandoli a compilare il formulario di campionamento. Diciassette società hanno compilato correttamente il formulario entro il termine stabilito e hanno accettato ufficialmente di continuare a cooperare all'inchiesta. Il formulario conteneva domande relative all'andamento di alcuni macroindicatori di pregiudizio, tra cui la capacità di produzione, il volume di produzione, le scorte, il volume e il valore delle vendite e l'occupazione. Tra i diciassette produttori che si erano dichiarati disposti a cooperare ulteriormente all'inchiesta sono state selezionate per il campione le seguenti cinque società:

— BTS Drahtseile GmbH (Germania),

— Cables Y Alambres Especiales, SA (Spagna),

— Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

— Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),

— Trefileurope, SA (Francia).

(16) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori e ai produttori comunitari selezionati per il campione, nonché a tutte le altre parti notoriamente interessate. Hanno risposto al questionario i tre produttori esportatori coreani del campione e un importatore della Comunità collegato ad uno degli esportatori coreani, i cinque produttori dell'industria comunitaria selezionati per il campione, l'importatore indipendente che ha cooperato, due fornitori di materie prime e dieci utilizzatori.

([14]) GU C 272 del 13.11.2003, pag. 2.

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori dell'industria comunitaria

— BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen (Germania),

— Cables Y Alambres Especiales, SA, Bilbao (Spagna),

— Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel (Germania),

— Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA, Gemunde (Portogallo),

— Trefileurope SA, Bourg-en-Bresse (Francia);

b) Importatore non collegato

— Interkabel GmbH, Solms (Germania);

c) Produttori esportatori coreani

— Kiswire Ltd, Seoul,

— DSR Wire Corporation, Suncheon,

— Chung-Woo Rope Co., Ltd., Busan.

1.3. *Periodo dell'inchiesta*

(18) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e la fine del PI (di seguito: «periodo in esame»).

2. **Prodotto in esame e prodotto simile**

2.1. *Prodotto in esame*

(19) Il prodotto in esame è costituito dai cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, muniti o meno di accessori, originari della Repubblica di Corea («prodotto in esame»), normalmente classificati ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99.

2.2. *Prodotto simile*

(20) L'associazione che rappresenta gli importatori della Comunità (EWRIA) ha affermato che i prodotti importati differiscono in modo sostanziale da quelli fabbricati e venduti nella Comunità e non dovrebbero essere messi a confronto. La stessa obiezione era stata analizzata a fondo nel regolamento (CE) n. 230/2001, nel quale si concludeva che i prodotti fabbricati dall'industria comunitaria vanno considerati come prodotti simili. Poiché EWRIA non ha apportato alcun elemento nuovo, le conclusioni cui si era giunti in tale regolamento sono qui confermate.

(21) L'inchiesta ha rivelato che i prodotti esportati dai produttori esportatori e quelli fabbricati e venduti dai produttori comunitari sul mercato della Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Lo stesso vale per i prodotti fabbricati dai produttori coreani e da questi venduti sul mercato interno.

3. **Dumping**

3.1. *Valore normale*

3.1.1. Rappresentatività globale

(22) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di cavi di ferro o di acciaio realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume totale fosse pari almeno al 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore esportatore in questione nella Comunità.

3.1.2. Comparabilità dei tipi di prodotto

(23) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di cavi di ferro o di acciaio venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. La Commissione ha ritenuto che i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati fossero direttamente comparabili quando il numero di trefoli, il numero di fili per trefolo, la disposizione dei fili nel trefolo, l'anima, la resistenza alla tensione, le caratteristiche dei fili, le caratteristiche speciali del cavo, il suo rivestimento e il suo diametro erano analoghi.

3.1.3. Rappresentatività specifica del tipo di prodotto

(24) Per ciascuno dei tipi di cavi di ferro o di acciaio venduti dai produttori esportatori sul loro mercato interno e considerati direttamente confrontabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di cavi di ferro o di acciaio sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di cavi di ferro o di acciaio di tipo comparabile per l'esportazione nella Comunità. Si è constatato che i tipi di prodotti esportati nella Comunità erano per lo più venduti in quantità rappresentative sul mercato interno.

3.1.4. Verifica delle normali operazioni commerciali

(25) La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(26) A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la porzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il PI.

a) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;

b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;

c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, si è dovuto applicare un altro metodo per determinare il valore normale.

(27) Applicando il metodo sopra esposto si è constatato che nella maggior parte dei casi i tipi di prodotto esportati sono stati venduti sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3.1.5. Valore normale basato sui prezzi effettivi sul mercato interno

(28) Per i tipi di prodotto esportati nella Comunità dalle società oggetto dell'inchiesta e che rispondevano ai criteri di cui alle sezioni 3.1.3 e 3.1.4, lettere a) e b), il valore normale è stato determinato, per i tipi di prodotto corrispondenti, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno coreano durante il PI, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.1.6. Valore normale basato sui prezzi di altri produttori coreani sul mercato interno

(29) Per i tipi di prodotto rispondenti ai criteri di cui alla sezione 3.1.4, lettera c), come pure per quelli non venduti in quantità rappresentative dai produttori esportatori sul mercato coreano, come si è indicato alla sezione 3.1.3, si è esaminato prima di tutto se si potevano utilizzare i prezzi di vendita praticati da altri produttori sul mercato interno per determinare il valore normale. Si è constatato tuttavia che sono venduti vari modelli diversi di cavi di ferro e di acciaio e che numerosi fattori incidono sul prezzo di vendita finale. Le differenze esistenti tra i modelli venduti avrebbero richiesto vari aggiustamenti, basati necessariamente su stime. Si è pertanto ritenuto più opportuno costruire il valore normale.

3.1.7. Valore normale basato sul valore costruito

(30) In considerazione di quanto precede, per tutti i prodotti indicati al considerando 29 il valore normale è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(31) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il PI alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell'inchiesta. Ove necessario, una parte dei costi di produzione, che non erano stati attribuiti correttamente ad una società, e le SGAV sono stati corretti prima di essere usati per la verifica delle normali operazioni commerciali e per la costruzione del valore normale.

(32) Tutti i produttori esportatori interessati hanno incluso spese non operative nelle SGAV sostenute sul mercato interno per il prodotto simile. Essi hanno inoltre dedotto dalle SGAV importi relativi ad entrate non legate alle vendite del prodotto simile sul mercato interno.

(33) L'inchiesta ha rivelato che alcune di queste entrate e spese non potevano essere connesse alle vendite del prodotto simile sul mercato interno e non dovevano pertanto essere attribuite alle pertinenti SGAV o da esse dedotte. Di conseguenza, queste entrate e spese non operative sono state escluse dalle SGAV dichiarate.

3.2. *Prezzo all'esportazione*

(34) Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(35) Se la vendita per l'esportazione è stata effettuata tramite un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché del profitto. A tale scopo, sono stati usati i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato. In mancanza di informazioni più attendibili, si è stimato che un margine di profitto del 5 % potesse essere considerato ragionevole. Lo stesso margine di profitto è stato utilizzato nell'ambito di una precedente inchiesta antidumping relativa ad importazioni dello stesso prodotto, le cui risultanze definitive sono state esposte nel regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio ([15]). Non sono pervenute informazioni indicanti che tale margine non fosse attendibile.

3.3. *Confronto*

(36) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. Si è proceduto così ad adeguamenti per le differenze esistenti in termini di sconti, riduzioni, commissioni, trasporto interno, imballaggio, costi di credito, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione e carico, commissioni bancarie e altri fattori.

(37) Tutti i produttori esportatori hanno chiesto adeguamenti del valore normale per i costi di credito sostenuti sul mercato interno. Tuttavia, tutti i produttori esportatori coreani utilizzano un sistema a conto aperto e non si è potuto stabilire alcun collegamento tra gli asseriti costi di credito e le vendite sul mercato interno in questione. Non si è potuto accertare pertanto che tale fattore abbia inciso sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi, come esige l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, le richieste sono state respinte.

(38) Tutti i produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento anche per i costi di credito sostenuti per le vendite all'esportazione nella Comunità. Tale adeguamento è stato concesso, ma gli importi indicati erano sottostimati e hanno dovuto essere corretti durante la verifica in loco.

(39) Inoltre, i produttori esportatori in questione hanno chiesto un adeguamento per le differenze esistenti negli oneri all'importazione e nelle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Per due dei produttori esportatori in questione si è constatato che l'importo dei dazi all'importazione rimborsati era superiore all'importo dei dazi corrisposti. È pertanto improbabile che gli esportatori siano stati rimborsati solo per le parti importate che sono state poi incorporate nei prodotti esportati. Inoltre, nel caso di due produttori esportatori, il rimborso ricevuto per l'esportazione di cavi di ferro o di acciaio non era legato a dazi all'importazione corrisposti per le materie prime; in altre parole le due società hanno ricevuto un rimborso indipendentemente dal fatto che le materie prime importate fossero utilizzate per la fabbricazione del prodotto destinato all'esportazione. Si è pertanto considerato che non vi sia stato rimborso dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Ad ogni modo, nessuno dei produttori esportatori in questione è stato in grado di indicare se e in che misura gli oneri all'importazione e le imposte indirette fossero sostenuti per il prodotto simile venduto sul mercato interno. Non si è potuta pertanto accertare un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, poiché nessuna delle condizioni menzionate dalla suddetta disposizione risultava soddisfatta, tutte le richieste sono state respinte.

(40) Si è constatato che uno dei produttori esportatori versava una commissione al suo importatore collegato per attività connesse alle vendite all'esportazione di cavi di ferro o di acciaio effettuate direttamente dal produttore esportatore verso clienti indipendenti nella Comunità. Poiché la commissione versata è stata giudicata un fattore che incide sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, le vendite in questione sono state opportunamente adeguate.

(41) Due produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento tanto delle vendite all'esportazione quanto di quelle interne per differenze in altri fattori, consistenti nelle spese di controllo e spese per lavorazioni esterne (applicazione degli accessori) sostenute dalla società in occasione di alcune vendite per soddisfare le richieste dei clienti. È stato ritenuto più appropriato accogliere questa richiesta concedendo un adeguamento per differenze di caratteristiche fisiche. L'importo dell'adeguamento è pari al prezzo effettivo pagato dai produttori esportatori per le spese di controllo e le spese per lavorazioni esterne.

(42) Infine, un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per differenze nello stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Tuttavia, le vendite sul mercato interno sono state effettuate verso distributori nazionali. Si tratta di uno stadio analogo a quello delle vendite all'importatore collegato dopo la ricostruzione del prezzo all'esportazione. Non è stato pertanto concesso alcun adeguamento.

3.4. *Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta*

(43) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto, come indicato sopra.

([15]) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1 (considerando 25).

(44) Sulla base di quanto precede, i margini di dumping per i produttori esportatori che hanno cooperato, espressi in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Kiswire Ltd – 8,4 %,

— DSR Wire Corporation 0,7 %,

— ChungWoo Rope Co., Ltd – 6,1 %.

(45) Per quanto riguarda i produttori esportatori che hanno cooperato ma non sono stati inseriti nel campione, si è constatato che, per il grosso delle vendite, i prezzi all'esportazione da essi praticati erano generalmente in linea con quelli degli esportatori inclusi nel campione. In assenza di qualsiasi informazione indicante il contrario, si è ritenuto che i risultati del campione fossero rappresentativi per tutti gli altri esportatori. Va notato inoltre che sia gli altri esportatori che hanno cooperato che quelli che non hanno cooperato rappresentavano ciascuno lo 0,5 % circa del consumo della Comunità nel PI. Per questi motivi si è ritenuto che l'incidenza di queste importazioni, anche se fossero state oggetto di un dumping superiore al livello minimo, non fosse tale da determinare di per sé un pregiudizio all'industria comunitaria.

3.5. *Conclusioni*

(46) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, un procedimento antidumping viene chiuso se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %.

(47) Di conseguenza e in considerazione delle risultanze suesposte, il presente procedimento deve essere chiuso.

(48) Alla luce degli accertamenti sopra esposti riguardo al dumping e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, che prevede la chiusura immediata di un procedimento nel caso si constati che i margini di dumping sono minimi, non si è ritenuto necessario formulare conclusioni sugli aspetti relativi al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, muniti o meno di accessori, classificabili ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99 e originari della Repubblica di Corea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione